Num. 182 **GAZZETTA UFFICIALE** 1863

DEL REGNO D'ITALIA

Torino dalla Tipografia G. Favale e C., via Bertola, n. 21. — Provincie con mandati postali affrancati (Milano e Lombardia anche, presso Brigola). Fuori Stato alle Direzioni Postali.

Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato. — Le associazioni hanno principio col 1° e col 16 di ogni mese. Inserzioni 25 cent. per linea o spazio di linea.

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Per Torino	L. 40	21	11
» Provincie del Regno	» 48	25	13
» Svizzera	» 56	30	16
» Roma (franco ai confini)	» 50	26	14

TORINO, Lunedì 3 Agosto

PREZZO D'ASSOCIAZIONE	Anno	Semestre	Trimestre
Stati Austriaci e Francia	L. 80	46	25
— detti Stati per il solo giornale senza i Rendiconti del Parlamento	» 58	31	16
Inghilterra e Belgio	» 120	70	36

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE FATTE ALLA SPECOLA DELLA REALE ACCADEMIA DI TORINO, ELEVATA METRI 275 SOPRA IL LIVELLO DEL MARE.

Data	Barometro a millimetri			Termomet. cent. unito al Barom.			Term. cent. esposto al Nord			Minim. della notte	Anemoscopio			Stato dell'atmosfera		
	m. o. 9	mezzodì	sera o. 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3		matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3	matt. ore 9	mezzodì	sera ore 3
1° Agosto	712 00	742,08	711.00	+25 2	+27.8	+29.5	+22.1	+25.0	+28.0	+17.6	N E.	E.	N.N.E.	Nuv. squarciate	Nuv. sparse	Quasi annuvolato
2 »	711,10	741,48	710,96	+25,4	+29,1	+29,8	+21,1	+27,5	+27,8	+18,0	S.O.	O.	N.N O.	Quasi annuvolato	Annuvolato	Sereno con vap.

PARTE UFFICIALE

TORINO, 2 AGOSTO 1863

Relazione a S. M. fatta in udienza del 26 luglio 1863.

Sire,

Per massima antica e costante in tutti gli Stati cattolici i frutti dei beneficii vacanti costituiscono una regalia, e perciò la sovranità civile ha il diritto d'assumere il possesso dei detti beneficii e di amministrarne ed applicarne i proventi durante la vacanza, come ancora di rilasciare il possesso dei beni che ne formano la dote a quelli che vi siano regolarmente nominati.

In virtù dell'art. 18 dello Statuto, il quale determina che i diritti spettanti alla podestà civile in materia beneficiaria saranno esercitati dal Re, la Maestà Vostra ha provveduto col Decreto Reale in data del 16 settembre 1860, N. 4314, che il Regio diritto di possesso e d'amministrazione dei beneficii vacanti fosse uniformemente esercitato in tutto lo Stato, e che il rilascio dei beni ai nuovi investiti dovesse essere preceduto sempre dal Regio Placito.

Quel Decreto si venne man mano estendendo a tutte le Provincie del Regno e vi tenne dietro l'istituzione degli Economati Generali per l'amministrazione dei beneficii vacanti a norma dei regolamenti dalla M. V. approvati coi Decreti in data del 16 gennaio 1861, N. 4608, e dell'8 dicembre dello stesso anno, N. 373. Solo alla Sicilia non venne per anco allargato a cagione di alcune difficoltà che si frapposero all'insediamento in quell'Isola dell'Economato Generale e promosse da controversie non ancora definite circa la spettanza delle dotazioni dei beneficii di Regio patronato su cui si vengono allegando diritti dalle Finanze dello Stato.

Ora in tutte le Provincie del Regno, fuorchè nella Sicilia, in forza delle disposizioni del succitato Decreto, nessun nominato ad un beneficio può essere ammesso al godimento delle temporalità del medesimo, quando non abbia riportato il Regio Placito.

Ma per la concessione del Regio Placito finora non seguesi un'unica norma. Nelle vecchie Provincie del Regno vien concesso con Decreto Reale sopra avviso dei procuratori generali presso le Corti di Appello: nella Lombardia dalle prefetture in virtù d'una disposizione del Governo austriaco mantenuta in vigore: nelle Provincie dell'Emilia, nelle Marche e nell'Umbria sopra relazione a V. M. a cui vengono sottoposti i ragguagli relativi delle prefetture e spesso anche dei procuratori generali coi pareri del Consiglio di Stato. Invece nella Toscana in forza delle leggi giurisdizionali ivi tuttora vigenti le Bolle vescovili di nomina o d'investitura canonica di qualsivoglia beneficio vengono sottoposte dalle prefetture al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per essere munite del Regio *Exequatur*, che in tal casi tien luogo e sorte gli effetti del Regio Placito. Da ultimo nelle Provincie Napolitane il Regio Placito, che prima del Decreto Reale in data del 5 marzo scorso, N. 1169, veniva concesso dalla disciolta Delegazione pel Regio *Exequatur*, deve ora promoversi dal Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti con relazione a V. M sopra i ragguagli delle prefetture o dei procuratori generali.

In tale condizione di pratiche diverse era naturale che sorgesse il pensiero di sostituire una regola uniforme e comune a tutto il Regno per la concessione del Regio Placito, come già fu adottato col Decreto in data del 5 marzo scorso per la concessione del Regio *Exequatur*, nell'intento altresì di promovere in questa parte di pubblico servigio un largo discentramento che, senza nuocer punto all'unità politica ed al buon reggimento dello Stato, riesca in giovamento degli interessati pel più pronto e comodo disbrigo dei loro affari.

Non poteva cader dubbio che la concessione del Regio Placito, derivante dal diritto della regalia sui beneficii vacanti, fosse dalla M. V. delegata a qualche funzionario dell'ordine amministrativo o giudiziario, dappoichè l'art. 18 dello Statuto commette al Re in tale materia ogni pienezza di potere: ben poteva dubitarsi se fosse più opportuno delegare tale concessione ai prefetti od ai procuratori generali presso le Corti di appello; ma fu riconosciuta senza più la convenienza di delegarla ai secondi, sia per l'analogia che essa ha con la concessione già loro commessa del *R. Exequatur*, sia perchè l'indole delle loro funzioni e dei loro studi medesimi rende loro al tutto domestici que' criteri onde l'impartimento o il diniego del R. Placito vuol essere determinato.

Il Decreto, che il Riferente ha l'onore di sottoporre alla M. V., riduce in atto il concetto d'introdurre in tutte le Provincie del Regno, eccetto per ora le Siciliane, un'unica norma per la concessione del R Placito, delegandone la facoltà ai procuratori generali presso le Corti d'appello, nei modi espressi nel Decreto stesso e nel Regolamento che vi fa seguito.

L'art. 1 delega ai procuratori generali la facoltà di concedere o negare il R. Placito non solo a rescritti o decreti degli ordinari diocesani per nomina a beneficii vacanti, ma altresì a tutti que' rescritti o decreti degli ordinari diocesani stessi che inchiudono disposizioni sovra i beni ecclesiastici in quelle Provincie dove è stabilito che essi non abbiano efficacia senza l'intervento dell'autorità governativa, essendo di tutta convenienza che anche siffatti ultimi rescritti vengano sottoposti ad una sola autorità, e che, dove sono stabilite, si mantengano in vigore quelle discipline tutelari dei diritti dello Stato sopra le proprietà ecclesiastiche, onde all'ultima è assicurata la loro integrità e la legittima applicazione dei loro frutti, finchè nuove leggi generali e determinate da principii più larghi circa le reciproche attenenze fra Chiesa e Stato non dian luogo ad altri provvedimenti.

Gli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 stabiliscono i casi in cui i procuratori generali potranno concedere il R. Placito senz'uopo di ricorrere al Governo centrale, e quelli in cui dovranno invocare le superiori determinazioni, che il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti promoverà dalla M. V., sentito il Consiglio di Stato. Fu disposto che le superiori determinazioni s'invochino, ove si tratti di rescritti degli ordinari diocesani portanti nomina a dignità od a canonicati nei capitoli delle chiese metropolitane e vescovili, ovvero disposizioni risguardanti i beni ecclesiastici di un valore eccedente le L. 6000, dappoichè conviene che il Governo centrale abbia particolare notizia di tali atti degli ordinari, e che il Capo dello Stato intervenga a sancirli a cagione della loro importanza. Fu pur disposto che non segua diniego del Regio Placito se non dopo le anzidette superiori determinazioni, perchè le ragioni degli interessati abbiano ogni maggior tutela e non si faccia luogo a sì rigido provvedimento se non in capo alle più diligenti indagini e coll'intervento della suprema autorità dello Stato. Da ultimo venne stabilito che i procuratori generali riferiscano al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti tutti quei casi in cui si affacci loro qualche novità o circostanza degna di esame, affinchè il Governo centrale ne pigli indirizzo per le disposizioni generali che nei casi congeneri fosse opportuno di dare.

L'art. 7 determina che non avranno bisogno di domandare la concessione del R. Placito i nominati ad un beneficio in virtù di Decreto Regio o Ministeriale o di una provvisione ecclesiastica provegnente da autorità non residente nel Regno che sia stata munita del *R. Exequatur*, dappoichè nel fatto dei nominati per disposizione governativa il R. Placito è implicito nell'atto stesso di nomina, e nel fatto dei nominati in virtù di provvisione ecclesiastica provegnente dall'estero, i procuratori generali debbono aver già praticate tutte le opportune indagini, essendo commessa loro la delegazione per l'impartimento del *R. Exequatur*. Oltre che venne già stabilito nell'art. 4 del Regolamento circa gli Economati generali de' beneficii vacanti approvato col R. Decreto in data del 16 gennaio 1861, n. 4608, che la concessione e quindi la presentazione del R. Placito non è necessaria quando sia intervenuta la concessione del *R. Exequatur*.

Con l'art. 8 viene stabilito che gl'investiti d'un beneficio non possano esserne ammessi a goderne le temporalità prima che emani il Regio Placito o quell'atto che ne tenga luogo; il che è pienamente conforme al concetto del diritto di regalia sui beneficii vacanti, onde consegue che ogni disposizione sulle temporalità dei medesimi spetti alla podestà civile, alla quale perciò compete di porre al rilascio delle temporalità stesse le condizioni che reputi convenienti ad assicurare le sue ragioni e quelle altresì dell'ordine pubblico.

In correlazione ai due precedenti articoli viene determinato nel 9, che, dalla data di concessione del Regio Placito o di quell'atto che ne tenga luogo, i nominati ad un beneficio, che siano canonicamente idonei, potranno essere ammessi al godimento delle temporalità del beneficio stesso, dappoichè in tali casi la podestà civile non può aver dubbio circa il rilascio delle temporalità di cui ha piena facoltà di disporre durante la vacanza de' beneficii.

L'articolo 10 dispone che i giudici di mandamento, i sindaci e in genere tutti i pubblici funzionari denuncino ai procuratori generali il fatto dell'assunzione di possesso d'un beneficio per parte di chi non abbia riportato il R. Placito, al qual fatto sono applicabili le disposizioni dell'art. 21 della legge in data del 30 ottobre 1859, siccome è espresso nell'art. 6 del Regolamento circa gli Economati Generali approvato col succitato Decreto R. del 16 gennaio 1861.

Coll'art. 11 si dichiara mantenuta l'esazione dei diritti che per legge od uso si pagano in diverse Provincie del Regno per la spedizione del R. Placito o della R Cedola di nomina.

Finalmente coll'art. 12 vengono abrogate le disposizioni ed usanze precedenti nella materia che sian contrarie a questo Decreto e al Regolamento che vi fa seguito, e si soggiunge che nelle Provincie Siciliane rimangono ferme le disposizioni colà vigenti fino a che non vi sarà effettuata l'istituzione dell'Economato Generale de' beneficii vacanti, la quale avrà luogo tosto che sian definite le controversie pendenti fra il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti e quello delle Finanze. L'annesso Regolamento poi soggiunge le opportune dichiarazioni e disposizioni in eseguimento del Decreto, rivolte a conveniente indirizzo dei procuratori generali e degl'interessati.

Ove la M. V. si degni d'approvare questo Decreto sarà nella maggior parte del Regno provveduto in modo uniforme all'esercizio del prezioso dritto del R. Placito, il quale va tra quelli che viemmeglio importa di rassodare a cagione delle presenti attenenze fra la Chiesa e lo Stato. Che se avverrà, come è desiderio di tutta la nazione, che esse si compongano sulla base della reciproca libertà della Chiesa e dello Stato, la M. V. e il vostro Governo spiegheranno la maggior sollecitudine nel procacciare che sian tolte di mezzo od opportunamente temperate tutte quelle disposizioni, che a freno dei trasmodamenti del potere ecclesiastico vennero poste dalla sapienza dei nostri maggiori, e di cui le condizioni presenti richieggono la stretta osservanza.

VITTORIO EMANUELE II

Per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Visto l'art. 1 del Nostro Decreto in data del 26 settembre 1860, n. 4314, in cui è determinato che il rilascio di beni di qualsivoglia beneficio dovrà essere preceduto sempre dal R. Placito;

Volendo ridurre ad uniformità la concessione del R. Placito;

Preso parere dal Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposizione del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti,

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. La facoltà di concedere o negare il R. Placito ai Rescritti degli Ordinari diocesani portanti nomina a beneficii vacanti od altre disposizioni che secondo le norme stabilite nelle diverse Provincie del Regno vi siano soggette, è delegata ai Nostri Procuratori Generali presso le Corti d'Appello nel modo espresso nel presente Decreto e nell'annesso Regolamento.

Art. 2. I Nostri Procuratori Generali potranno impartire il R. Placito senza bisogno di farne precedente relazione al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti, e di promuovere le Nostre Reali Determinazioni in tutti i casi non espressi nel seguente articolo.

Art. 3. Dovranno i Nostri Procuratori Generali prima d'impartire il R. Placito far relazione all'anzidetto Ministro con un ragionato loro parere ed attendere le superiori determinazioni quando si tratti di Rescritti degli Ordinari diocesani portanti nomina a dignità od a canonicati nei Capitoli delle chiese metropolitane, ovvero disposizioni risguardanti i beni ecclesiastici di un valore eccedente le L. 6000.

Art. 4. Dovranno parimente i Procuratori Generali fare al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti la relazione prescritta nel precedente articolo, semprechè siano d'avviso che il R. Placito debba essere negato.

Art. 5. Nei casi di cui è cenno nei due precedenti articoli, il Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti promuoverà le Nostre R. Determinazioni, sentito il parere del Consiglio di Stato.

Art. 6. Sarà in facoltà dei Procuratori Generali di riferire altresì al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti quei casi nei quali incontrino qualche novità od altra circostanza che loro sembri degna di essere sottoposta ad esame per le superiori determinazioni.

Art. 7. I nominati ad un beneficio in virtù di Decreto Regio o Ministeriale, o di una provvisione ecclesiastica provegnente da autorità non residenti nel Regno, che sia stata munita del R. *Exequatur*, non avranno bisogno di domandare la concessione del Regio Placito.

Art. 8. Gli investiti d'un beneficio non possono essere ammessi a goderne le temporalità prima che emani il R. Placito o quell'atto che ne tenga luogo giusta l'articolo precedente.

Art. 9. Dalla data di concessione del R. Placito o di quell'atto che ne tenga luogo giusta l'art. 7, potranno i nominati ad un beneficio, che siano canonicamente idonei, essere ammessi al godimento delle temporalità del beneficio stesso.

Art. 10. I Giudici di Mandamento, i Sindaci ed in genere tutti i pubblici funzionari, che per ragione dei loro uffici possono aver notizia dell'assunzione di possesso di un beneficio per parte di chi non abbia riportato il Regio Placito, dovranno denunciare il fatto al Procuratore Generale.

Art. 11. Nulla è innovato quanto all'esazione dei diritti che per legge od uso si sogliono pagare nelle diverse Provincie del Regno per la spedizione del Regio Placito o della R. Cedola di nomina.

Art. 12. Sono abrogate tutte le disposizioni ed usanze precedenti in quanto siano contrarie al presente Decreto ed all'annesso Regolamento, che rimane approvato, e che sarà d'ordine Nostro visto e firmato dal Nostro Ministro Guardasigilli, ferme rimanendo nelle Provincie Siciliane le disposizioni colà vigenti, fino a che non vi sarà effettuata la istituzione dell'Economato Generale.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del Sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 26 luglio 1863.

VITTORIO EMANUELE.

G. PISANELLI.

Il N. 1374 *della Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia contiene il Decreto sopra riferito.*

REGOLAMENTO

in esecuzione del R. Decreto del 26 luglio 1863.

Art. 1. Saranno sottoposti al R. Placito:

1. Tutti i Rescritti o Decreti degli Ordinari diocesani, abbiano la denominazione di Bolle od altra, portanti nomina a beneficii vacanti;

2. Tutti i Rescritti o Decreti degli Ordinari diocesani che inchiudono disposizioni sopra i beni ecclesiastici in quelle Provincie dov'è stabilito ch'esse non abbiano efficacia senza l'approvazione dell'Autorità governativa.

Art. 2. Gl'interessati dovranno presentare in originale i detti Rescritti o Decreti al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello avente giurisdizione nel Circondario in cui sono posti il beneficio o i beni ecclesiastici con un ricorso in carta munita del competente bollo, nel quale, accennato l'oggetto del Rescritto o Decreto, si domanderà che gli sia concesso il Regio Placito.

Art. 3. Il Procuratore Generale, richiesto della concessione del Regio Placito, procederà tosto, ove ne sia il caso, alla occorrente istruzione informativa, e quando si tratti di Rescritti portanti nomina a beneficii, verranno all'uopo chiesti da esso gli opportuni ragguagli da' Prefetti e Sotto-Prefetti.

Art. 4. Nei casi di cui è cenno nell'art. 3 del Decreto, il Procuratore Generale trasmetterà al Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti i Rescritti degli Ordinari diocesani col ricorso degl'interessati e con tutte le carte annesse, e nel suo ragionato parere esprimerà se avvisi doversi il Regio Placito concedere o negare.

Art. 5. Nei casi in cui il Procuratore Generale concederà il Regio Placito senza aver chieste le superiori determinazioni, la concessione sarà espressa a tergo o in margine o a piè del Rescritto nella forma seguente: *Visto il Rescritto dell' Ordinario di* (se ne indicherà l'oggetto) *in virtù di Regia Delegazione si concede il Regio Placito*. Nei casi in cui il Procuratore Generale avrà chiesto le superiori determinazioni, dopo le parole: *In virtù di Regia Delegazione*, si aggiungerà: *ed in conformità delle intervenute superiori determinazioni.*

Art. 6. Il rifiuto del Regio Placito si farà trattenendo presso l'ufficio del Procuratore Generale il Rescritto o Decreto vescovile, e restituendo il ricorso con la seguente annotazione: *Non si fa luogo alla concessione del chiesto Placito.*

Art. 7. A tutte le concessioni di Regio Placito si apporrà sempre la seguente clausola: *Salve le leggi, gli usi e i privilegi del Regno e le ragioni de' terzi.*

Art. 8. È rigorosamente vietato agli Economi Generali ed ai Subeconomi dei beneficii vacanti di concedere la immissione in possesso di alcun beneficio se prima non si faccia loro constare dell'ottenuto Regio Placito.

Venendo a notizia dei detti Economi Generali o Subeconomi che alcuno siasi immesso di fatto nel possesso di un beneficio senza il Regio Placito ne informeranno il Procuratore Generale per gli opportuni provvedimenti.

Ogni concessione di Regio Placito sarà dal Procuratore Generale notificata al Prefetto ed all'Economo Generale dei beneficii vacanti della Provincia, al Giudice del Mandamento ed al Sindaco del Comune in cui il beneficio è situato.

Art. 9. L'esazione dei diritti che in talune Provincie del Regno si sogliono pagare per la spedizione del Regio Placito o della Regia Cedola di nomina, si farà dai Subeconomi diocesani o di Mandamento nell'atto che i nuovi investiti d'un beneficio presenteranno loro o il Regio Placito o il Decreto di nomina Regia o Ministeriale o la Regia Cedola per essere immessi nel possesso delle temporalità del beneficio.

Tali diritti saranno dal Subeconomo versati semestralmente nelle Casse della Direzione del Tesoro della Provincia.

Art. 10. Al fine di ogni quadrimestre i Procuratori Generali invieranno al Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti uno stato dei Rescritti o Decreti degli Ordinari diocesani ai quali sia stato concesso o negato il *Placito*, con succinta indicazione del loro oggetto e delle clausole con cui il Placito sia stato concesso.

Torino, addì 26 luglio 1863.

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli
Ministro Segretario di Stato
di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. PISANELLI.

Per R. Decreti e disposizioni ministeriali delli 6, 9, 18, 21, 28 giugno e 5, 8 e 12 luglio scorsi ebbero luogo le seguenti nomine e variazioni nel personale delle direzioni ed ispezioni gabellarie:

Festa Raffaele, sotto-segret. di 3.a cl. a Foggia, esonerato dal servizio;
Abbignente Giuseppe, id. di 2.a cl. a Salerno, id.;
Assenti Luciano, id. di 3.a cl. a Reggio, id.;
Desiderio Francesco, computista id. id., id.;
Ferrari Francesco, scrivano di 4.a cl. a Bari, id.;
Escabur Emanuele, id. di 3.a cl. a Reggio, id.;
Spasiano Vincenzo, id. di 1.a cl. a Napoli, rimosso dal grado e dall'impiego;
Amodio Vincenzo, id. di 4.a cl. a Reggio, collocato in aspett. senza assegnamento;
Corduas Gaetano, id. a Cosenza, id.;
Escobedo Giovanni, id. di 3.a cl. a Reggio, id.;
Molignani Raffaele, id. di 4.a cl. a Lecce, id.;
Zeson Francesco, id. di 3 a cl. a Bari, id.;
Odovaine Carlo, sotto-ispettore di 1.a cl. a Rodi, id.;
Barbieri Gilberto, segret. di 2.a cl. a Cosenza, id.;
Fanelli Francesco, sotto-segretario di 1.a cl. id., id.;
Marfella Ignazio, id. 2.a cl. a Bari, id.;
Conoscente Camillo, id. 3.a cl. a Chieti, id.;
Russo Raffaele, ispettore di 3.a cl. a Rossano, collocato in aspettativa per motivi di salute con metà soldo;
Marengo Francesco, sotto-ispettore di 1.a cl. in Ariano, collocato a riposo;
Ghelardi Romualdo, computista di 1.a cl. a Livorno, id.;
Bollo Valentino, id. 3.a cl. a Bologna, id.;
Tufenni Angelo, ufficiale di 1.a cl. alla soppressa direzione dei dazi indiretti a Napoli, id.;
Pollio Giuseppe, id. id., id.;
Bonecchi cav. Luigi, ispettore compartimentale in disponibilità id.;
Sapelli Carlo, segretario di direzione id., id.;
Mancuso Salvatore, capo sezione alla soppressa direzione generale dei dazi indiretti a Palermo, id.;
Tosoni Alessandro, computista alla soppressa azienda dei sali e tabacchi in Toscana, id.;
Brunaccini Vincenzo, scrivano di 4.a cl. a Catania, tramutato a Messina;
Tommasini Egidio, id. Messina, id. Catania;
Rodolfi Enrico, volontario a Bologna, nominato scrivano di 4.a cl. e destinato a Bologna;
D'Arco Tommaso, capo computista di 1.a cl. a Chieti, id. ispettore di 2.a cl. id. Aquila;
Accorsi Francesco, ricevitore principale in disponibilità, id. sotto-ispettore di 2.a cl. id. Isernia;
Bertini Giulio, doganiere id., id. id. Bovino;
Biganzoli Angelo, magazziniere alle privative ad Edolo, id. id. Aosta;
Coco Gaetano, controllore att. dei DD. II. in disponibilità, id. di 1.a cl. id. Rodi;
Ighina Giuseppe, appl. di 3.a cl. al Ministero finanze, id. di 2.a cl. reggente id. Oristano;
Lopez Francesco, scrivano di 4.a cl. a Girgenti, tramutato a Napoli;
Candela Paolo, computista di 3.a cl. a Catania, id. Reggio;
Cesareo Stellareo, id. Palermo, id. Catania;
Maniscalco Settimo, id. Messina, id. Palermo;
Andiffredi Angelo, commissario alle visite a Rimini, nominato segret. di 1.a cl. e destinato a Bologna;
Viscardi Federico, capo comput. di 2. cl. a Como, id. comput. id. Napoli;
Rombi Giorgio, sotto-ispett. di 2.a cl. a Procida, id. capo comput. di 2.a cl. id. Como;
Varesi Luigi, capo sezione alla soppressa direzione generale dei dazi indiretti a Palermo, id. comput. di 1.a cl. id. Palermo;
Fabiani Silvio, comput. alle dogane in disponibilità, id. di 2.a cl. id. Livorno;
Levi Giuseppe, scrivano di 1.a cl. a Brescia, id. id. Foggia;
D'Arco Amato, veditore a Desenzano, id. id. Parma;
Filippi Giovanni Domenico, scrivano di 1.a cl. a Livorno, id. di 3.a cl. id. Livorno;
Lorenzini Augusto, sost. cassiere alla cessata amministrazione delle privative in Bologna, id. id. Cagliari;
Cordano Vitale, sotto-segret. di direzione in disponibilità, id. id. Genova;
Guidotti Giuseppe, applicato di 3.a cl. al cessato Ministero delle Finanze nell'Emilia, id. id. Lecce;
Pozzi Adriano, sotto-segretario di 2.a cl. ad Ancona, id. id. Chieti;
Brigola Gaetano, applicato di 4.a cl. alla direzione del debito pubblico in Milano, id. id. Lecce;
Crotti Ferdinando, applicato di 4.a cl. alla Corte dei Conti, id. id. Cosenza;
Crociani Carlo, scrivano di 3.a cl. a Livorno, id. id. Foggia;
Ruffo Agostino, id. di 4.a cl. a Messina, id. id. Girgenti;
Baldassari Federico, id. Livorno, id. id. Cagliari;
Vincenzi Giacomo, computista di 2.a cl. a Cagliari, tramutato a Bologna;
Genai Giacomo, id. Parma, id. id.;
Mosconi Carlo, computista di 3.a cl. reggente a Bologna, nominato scrivano di 2.a cl. e destinato a Brescia;
Conforti Alessandro, applicato di 1.a cl. al Ministero delle Finanze, id. segretario di 1.a cl. id. Como;
Mazzarella Tommaso, id., di 2.a cl. id. Girgenti;
Bosio Nicolò, sotto-segretario di 1.a cl. a Torino, id. 3.a cl. id. Bari;
D'Elia Giuseppe, computista di 2.a cl. a Reggio, id. id. id.;
Garofoli Serafino, sotto-segretario alla soppressa direzione delle privative in Ancona, id. id. Ancona;
Pesci Ernesto, sotto-segretario di 1.a cl. a Brescia, id. id. Lecce;
Pitzurra Raffaele, id Oneglia, id. id. id.;
Lombardi Luigi, segretario a Novara, promosso dalla 2.a alla 1.a cl.;
Basile Ignazio, sotto-segretario a Messina, promosso dalla 3.a alla 1.a classe;
Bellavita Luigi, aiutante al magazzino privative in Milano, nominato sotto-segretario di 1.a classe e destinato a Milano;
Venditti Eugenio, sotto segretario a Chieti, promosso dalla 2.a alla 1.a classe;
Arena Giuseppe, scrivano di 3.a classe a Palermo, nominato sotto-segretario di 2.a classe e destinato a Palermo;
Bianco Gaetano, sotto-segretario a Girgenti, promosso dalla 3.a alla 2.a classe;
Carta Luigi, scrivano di 2.a classe a Cagliari, nominato sotto-segretario di 2.a classe e destinato a Cagliari;
Maioria Filippo, commesso doganale a Torino, id. id. a Torino;
Bottoni Achille, volontario a Milano, id. 3.a classe id. a Napoli;
Brambilla de Carminati dott. Antonio, scrivano di 4.a classe a Como, id. id. a Brescia;
Marzocchi Luigi, 1.o commesso di direzione in disponibilità, id. id. a Oneglia;
Pedoja Claudio, aiutante al dazio consumo murato a Milano, id. id. a Torino;
Velzi Lorenzo, applicato di 2.a classe al Ministero dei Lavori Pubblici, id. capo computista di 3.a classe, id. a Chieti;
Meneghezzi Alberto, commesso doganale a Orosei, id. sotto-segretario di 3.a classe, id. a Foggia;
Anzani cav. dott. Giuseppe, direttore a Napoli, promosso dalla 2.a alla 1.a classe;
Merlo cav. Salvatore, id. Livorno, id. dalla 3.a alla 2.a classe;
Ponzone cav. Giuseppe, id. Palermo, id., id.

Sulla proposta del Ministro dell'Interno, di concerto con quello della Guerra, S. M. con Decreti delli 21 giugno e 19 luglio ultimi scorsi ha fatto le seguenti disposizioni nel personale dei Commissari di leva:

Aprà Giovanni, dispensato dalla carica di commissario di leva del circondario di Salò;
Stefanoni marchese Antonio, da Orvieto traslocato in Ancona in 2.do;
Franchi Giuseppe, nominato commissario di leva di 1.a classe e destinato a Salò;
Cesari Nicola, id. id. ad Orvieto.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra S. M. in udienza delli 19 luglio 1863 si è degnata di ammettere nel quadro effettivo d'Artiglieria col grado di sottotenente li sottotenenti nell'Esercito, allievi della Regia militare Accademia qui di seguito nominati:

Salimbeni conte Guglielmo Leonardo Alfonso Martino;
Viganò Giuseppe;
D'Adda march. Gioachino Muzio Alberto Giovanni;
Spreafico Leonida;
Franceschini Clemente Luigi Maria;
Tremontani Domenico;
Bermond Salvatore Giovanni;
Corsini di Lajatico principe Andrea Pier Francesco Neri Lorenzo Melchiorre;
Cosimini Luigi Sabino;
Araldi Antonio Gio. Francesco;
Ferragni Alfredo Gualtiero Gaetano Luigi Maria;
Long Celestino Felice Ferdinando Federico;
Gallaman Eugenio Osvino Adolfo Giacomo Guglielmo;
Carones Giacomo Filippo Fiorindo Maurizio;
Ripa di Meana cav. Alfonso Gabriele Guido;
Casoletti Enrico Difendente Maria;
Grillenzoni Manfredi Giulio Anna Maria;
Charence Firmino Edoardo Maria;
Cortese Maria Vittorio Giuseppe Felice;
Staglieno cav. Ippolito Vincenzo Edoardo;
Caligaris Eugenio Ambrogio Domenico;
Vitale Lazzaro;
Torriani Gio. Timoteo Antonio Maria;
Fa di Bruno march. Luigi Paolo Giacinto Alessandro Innocenzo.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra S. M. in udienza delli 19 luglio 1863 ha fatto le seguenti disposizioni relative al personale tecnico d'Artiglieria:

Pinto Filippo, capo officina borghese d'Artiglieria, di 1.a classe, collocato in aspettativa per soppressione d'impiego;
Trigona Raimondo, id. id., id.;
Ardito Vincenzo, id. di 2.a classe, id.;
Di Dato Vincenzo, id. di 3.a classe, id.;
Ruggiero Antonio, sotto-capo officina borghese d'Artiglieria di 1.a classe, id.;
De Rosa Silvestro, id. id., id.;
Fava Francesco, id. id., id.;
Fava Salvatore, id. id., id.;
Bellavigna Luigi, id. id., id.;
Cozzolino Luigi, id. di 2.a classe, id.;
Cordoner Raffaele, id. id., id.;
De Michele Michele, id. id., id.;
Manco Luigi, id. id., id.;
Ciampa Giuseppe, id. id., id.;
Miale Andrea, id. id., id.;
Battaglia Francesco, id. id., id;
Ilardi Aniello, id. id., id.;
Di Leva Nicola, id. id., id.;
Autore Tommaso, id. id., id.;
D'Escalon Carlo, ingegnere meccanico, id.

PARTE NON UFFICIALE

ITALIA

INTERNO — TORINO, 2 Agosto 1863

IL GUARDASIGILLI MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, PER GLI AFFARI DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DE' CULTI,

Visto il Decreto Ministeriale del 2 del mese scorso,

Ordina quanto appresso:

Gli esami per gli aspiranti a cariche della Magistratura ed all'alunnato di Giurisprudenza pratica nelle Provincie Napolitane, avranno luogo nei giorni 16, 18, 20, 22, 24 e 30 del prossimo venturo mese di novembre.

Rimane fermo in ogni altra parte il succitato Decreto Ministeriale del 2 dell'or decorso mese.

Torino, il 2 luglio 1863.

Il Ministro G. PISANELLI.

ESTERO

MESSICO. — *Proclama del generale Forey ai Messicani:*

Messicani!

Fa egli ancora d'uopo ch'io vi dica con quale scopo l'Imperatore inviò al Messico una parte del suo esercito? I proclami che v'ho diretti, nonostante l'ombrosa politica del Governo caduto, sono certamente conosciuti da voi e sapete che il magnanimo nostro sovrano, commosso dalla trista vostra condizione, non volle che una cosa facendo traversar il mare a' suoi soldati: mostrarvi il nobile vessillo della Francia, simbolo della civiltà. Egli ha creduto con ragione che alla sua vista coloro che vi opprimevano a nome della libertà o cadrebbero vinti o si darebbero vergognosamente alla fuga.

Doppio scopo aveva la missione affidatami dall'Imperatore; ai pretesi vincitori del 5 maggio 1862 avevo a far sentir il peso delle nostre armi e a ridurre al suo giusto valore questo fatto d'arme a cui la iattanza di alcuni capi militari aveva dato le proporzioni di una grande vittoria.

Quindi avevo ad offrire il concorso della Francia al Messico per aiutarlo a darsi un Governo che fosse la espressione della sua libera scelta: un Governo che praticasse anzitutto la giustizia, la probità, la buona fede nelle sue relazioni esterne, la libertà all'interno; ma la libertà come deve esser intesa, procedente coll'ordine, col rispetto della religione, della proprietà, della famiglia.

La sconfitta delle truppe nemiche in tutti i casi in cui osarono affrontare le nostre sciabole e le nostre baionette, poi l'assedio di Puebla diedero ampia soddisfazione al nostro onore militare.

Giunti con deboli mezzi d'attacco davanti a Puebla, di cui il Governo caduto aveva fatto una piazza di primo ordine, e cui considerava come un baluardo che frustrerebbe tutti i nostri sforzi, ed ove per l'usata sua millanteria diceva che troveremmo la tomba, lo abbiamo costretto a rendersi a discrezione. È cosa straordinaria nei fasti militari, una guarnigione di 20 mila uomini fu costretta a costituirsi prigioniera con tutti i suoi generali ed ufficiali, a lasciare in nostro potere un immenso materiale di guerra, e quando aveva ancora grandi mezzi di difesa, come potemmo vedere.

Caduta Puebla, stavamo per marciare alla volta della capitale, la quale, dicevasi, preparavasi ad una ostinata resistenza. Avevamo per vincerla potenti mezzi di azione, nè dubbia era la vittoria, fedele alla bandiera francese. Ma Dio non permise questo nuovo spargimento di sangue e il Governo, che sapeva benissimo non poter far assegnamento sul popolo di questa capitale, non osò aspettarci dietro i suoi ripari e fuggì vergognosamente lasciando in balìa di sè questa grande e bella città. E se dubitava ancora della riprovazione generale onde era oggetto, la giornata del 10 giugno 1863, che appartiene da quinc'innanzi alla storia, deve togliergli ogni illusione e fargli sentire la sua impotenza a conservare gli avanzi di un potere di cui fece sì deplorabile uso.

È dunque giudicata la questione militare. Resta la questione politica.

Messicani, la soluzione dipende da voi. Siate uniti nei sentimenti di fratellanza, di concordia, di vero patriotismo. Confondansi in un solo partito, quello dell'ordine, tutti gli onesti, i cittadini moderati di tutte le opinioni. Non abbiate per iscopo la vittoria di un partito sopra l'altro, scopo meschino e poco degno di voi. Guardate le cose più in alto. Abbandonate quelle denominazioni di liberali, di reazionarii, le quali non fanno che ingenerare l'odio, perpetuare il desiderio della vendetta, eccitar finalmente tutte le male passioni del cuore umano. Proponetevi principalmente di essere Messicani e costituirvi in una nazione unita e conseguentemente forte e grande, avendo tutti gli elementi necessarii per divenire tale.

Noi siamo venuti per aiutarvi e giungeremo insieme a creare un ordine di cose durevole se, comprendendo i veri interessi del vostro paese, entrerete risolutamente nelle intenzioni dell'Imperatore che io sono incaricato di esporvi.

E così in avvenire non sarà più riscossa alcuna contribuzione forzata, non si farà più requisizione di sorta alcuna sotto qualsivoglia colore. Non si farà più alcuna esazione senza che ne siano puniti gli autori. Saranno poste sotto la salvaguardia delle leggi e dei mandatari del Governo le proprietà e le persone dei cittadini. I proprietarii dei beni nazionali stati acquistati regolarmente e giusta la legge non saranno punto inquietati e rimarranno in possessione dei loro beni. Potranno solo essere rivedute le vendite fraudolente.

Sarà libera la stampa, ma regolata giusta il sistema degli avvertimenti stabilito in Francia. Dopo due avvertimenti sarà soppresso il giornale.

L'esercito sarà sottomesso ad una legge di reclutamento, la quale porrà fine all'odiosa abitudine di prendere per forza e strappare alle loro famiglie gl'Indiani e i coltivatori, interessante classe della popolazione, che gettasi nelle file dell'esercito colla corda al collo e non può che dare il tristo spettacolo di soldati senza patriottismo, senza la religione della bandiera, sempre presti a disertare ed a lasciare un capo per un altro. E ciò comprendesi non essendovi nel Messico esercito nazionale, ma torme sotto gli ordini di capi ambiziosi che gareggiano pel potere onde servonsi soltanto per rovinar il paese, impadronendosi delle ricchezze altrui.

Le imposte saranno regolate come nei paesi civili, di sorte che pesino su tutti i cittadini proporzionatamente alle loro ricchezze e si cercherà se non convenga abolire certi dritti di consumazione anzi vessatorii che utili e che colpiscono specialmente i produttori più poveri della campagna.

Saranno convenientemente retribuiti tutti gli ufficiali che maneggiano la fortuna pubblica, ma coloro che non eserceranno il loro ufficio colla rettitudine e delicatezza che lo Stato ha dritto di esigere da loro saranno scambiati, indipendentemente dalle pene che avranno potuto meritare per malversazione.

La religione cattolica sarà protetta e i vescovi richiamati nelle loro diocesi. Io credo che l'Imperatore sarebbe lieto se fosse possibile al Governo proclamare la libertà di culto, grande principio delle società moderne.

Saranno presi provvedimenti energici per reprimere il brigantaggio, piaga che distingue il Messico dagli altri paesi e paralizza ogni commercio, ogni intrapresa di utilità pubblica o privata che, per prosperare, ha bisogno di sicurezza.

Saranno i tribunali ordinati in modo che la giustizia venga resa con integrità e non sia più il premio di colui che più offre all'incanto.

Tali sono i principii essenziali su cui si appoggerà il Governo da stabilire. Sono quelli dei popoli dell'Europa che si segnalano infra tutti, quelli che il nuovo Governo del Messico dovrà studiarsi di seguire con perseveranza ed energia se vuol prender il suo posto fra le nazioni civili.

Questa seconda parte del còmpito impostomi io potrò adempierla se sono secondato dai buoni Messicani.

Il perchè io non terminerò questo manifesto senza far appello alla conciliazione. Invoco il concorso di tutti gl'intelligenti, dimando ai partiti che disarmino e usino da quinc'innanzi le loro forze non a distruggere, ma a fondare. Proclamo l'obblio del passato, una compiuta amnistia per tutti coloro che si rannoderanno in buona fede al Governo che si darà la nazione liberamente consultata. Ma dichiarerò nemici della patria quelli che si mostreranno sordi alla mia voce conciliatrice e li perseguiterò dove che ripareranno.

Messico, 12 giugno 1863.

Il generale di divisione, senatore, comandante in capo il corpo di spedizione al Messico
FOREY.

FATTI DIVERSI

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO. — *Sunto periodico delle operazioni a credito e debito dei depositanti dal 29 giugno a tutto il 2 agosto 1863.*

Rimanenza attiva al 28 giugno 1863	*Num.*	*Importo*
Libretti	9168	3099347 58
Entrata per N. 1520 depositi		163361 »
Libretti nuovi emessi	278	
Totali	9446	3262908 58
Uscita per N. 884 rimborsazioni		101409 86
Libretti estinti per pagamento a saldo	163	
Rendita dello Stato acquistata a richiesta di N. 1 depositante L. 50.		
Rimanenza attiva al 2 agosto 1863 Libretti	9283	3158498 72

Per l'Amministrazione
Il segr. capo d'ufficio DEBARTOLOMEIS CAV. FELICE.

NECROLOGIA. — È morto a Smirne il poeta nazionale della Grecia Alessandro Sutzos. Molte delle sue poesie sono popolarissime in Grecia, ed è lodata la sua storia della rivoluzione greca.

— Con dolore annunciamo la morte della signora Ottavia Ferraris, nata Malvani, avvenuta ieri alla sua villa sui colli torinesi.

La signora Ferraris che fu, oltre eccellente donna, una gloria dell'arte italiana, venne rapita alla sua famiglia, che tanto l'amava, da una crudele malattia sorvenuta improvvisamente.

PUBBLICAZIONI PERIODICHE. — Il fascicolo VII (31 luglio 1863) della *Rivista dei Comuni Italiani*, diretta da Giulio Nazari, contiene articoli dei signori M. Martinelli, C. Pancrazi, V. Bonfioli, P. Vella, G. Nazari e G. M. Vi si tratta dei beni dello Stato e dei Corpi morali, della giurisprudenza pratica amministrativa, e di bibliografia. Vi sono le solite cronache comunale e politica, il bollettino delle circolari ministeriali e dei lavori legislativi. E infine la continuazione del Codice amministrativo del Portogallo, la continuazione della Relazione sulle tasse locali nel Regno della Granbretagna e lo Svegliarino del sindaco.

ULTIME NOTIZIE

TORINO, 3 AGOSTO 1863.

Ieri S. M. il Re ha presieduto il Consiglio dei Ministri.

Abbiamo i seguenti particolari intorno al viaggio di S. A. R. il Duca d'Aosta:

Il principe Amedeo giunse a Stoccolma il 22 luglio alle ore 2 pomerid. Furono immediatamente a bordo per complimentarlo il marchese Taliacarne, ministro d'Italia, il luogotenente colonnello Dardel ed il luogotenente conte di Snoilsky, ufficiali destinati da S. M. il Re di Svezia ad accompagnare il Principe. S. A. scese a terra fra le acclamazioni di numerosissima folla venuta a festeggiare il suo arrivo, e si recò nella carrozza del ministro al palazzo della R. Legazione, dove trovavasi già un distaccamento, che però S. A. ringraziando congedò. Indi fu ricevuto il conte di Manderström, il quale presentò a S. A. la lettera autografa con cui il Re di Svezia esponeva le cagioni della sua assenza. Il rimanente del giorno fu impiegato a visitare una esposizione di quadri ed il Parco Reale.

Il giorno seguente S. A. visitò varii Musei ed il Palazzo Reale: ebbe a pranzo il Ministro degli esteri ed il gran maresciallo del Regno, conte Gyldenstolpe, che era già stato ricevuto in udienza al mattino insieme al generale Naukoff, faciente funzione di gran governatore in assenza del generale Billolt. Il marchese Taliacarne consegnò al conte Manderström la risposta che S. A. R. indirizzava al Re Carlo XV.

Il 24 S. A. visitò le caserme d'infanteria e di cavalleria, e si recò quindi al castello Reale di Drottingholm, ove fu ricevuto dal gran maresciallo.

S. A. R. partì lo stesso giorno alle 6 pom. per fare una corsa di quattro giorni nella provincia di Dalecarlia, passando per Fahlun e Danemora, celebri per miniere di rame e di ferro, e visitando Upsala, il castello di Skokloster e quello di Gripsholm.

Da qualche giornale si è posta in giro la voce che i Governi d'Italia e di Francia avessero nominata una Commissione mista onde rivedere e definire certe quistioni di confine.

Siffatta notizia è destituita di ogni fondamento. La Commissione mista, eletta dal prefetto della provincia di Cuneo e da quello del dipartimento delle Alpi marittime, fu istituita nello interesse dei Comuni di Valdieri e di Vinadio, e non ha altro cómpito se non quello di sistemare i rapporti economici tra i Comuni anzidetti e quelli di Valdiblora e Rimplas, i quali essendo stati per il trattato del 24 marzo 1860 aggregati alla Francia, meno alcune frazioni, dovevano una quota di beni comunali e di diritti, come sarebbero quelli del pascolo, ai Municipi di Valdieri e Vinadio, cui le frazioni succennate erano state riunite.

Sabato la Camera dei deputati tenne una sola seduta, la quale durò dalle ore otto del mattino alle 5 1/2 pomeridiane.

Si approvò con voti 143 favorevoli, 56 contrari ed uno astenutosi, lo schema di legge concernente la tassa governativa e il dazio di consumo.

Si trattò in appresso di uno schema di legge per la cessione allo Stato della sezione Ticino della ferrovia Vittorio Emanuele e per la concessione delle ferrovie calabro-sicule: alla cui discussione presero parte i deputati Mordini, Ricciardi, Pasini, Fenzi, Sella, Marsico, Antonio Greco, Musolino, Friscia, Nicola Fabrizi, Calvino, Lovito, il relatore Crispi e il Ministro dei Lavori Pubblici. La legge fu approvata con voti 174 favorevoli, 25 contrari ed uno astenutosi.

Vennero quindi posti in deliberazione: uno schema che riguarda alcuni lavori da eseguirsi nel porto di Livorno, il quale fu approvato senza contestazione con voti 190 favorevoli e 10 contrari; ed un altro che stabilisce la competenza dei tribunali militari e dei Consigli di guerra marittimi nei reati di renitenza alla leva; che, dopo breve discussione a cui presero parte i deputati Mareddu, Ricciardi, Minervini, e il Ministro della Guerra, venne approvato con voti 140 favorevoli e 60 contrari. Determinatosi poscia di rimandare ad altro tempo la discussione del disegno di legge relativo alla repressione del brigantaggio, si approvarono intanto con voti 174 favorevoli e 33 contrari, rispetto al medesimo, alcuni provvedimenti provvisorii proposti da parecchi deputati i quali diedero argomento di discussione ai deputati Argentino, Minervini, Avezzana, Ricciardi, Pica, Massari, Ranieri, Mancini, D'Ondes, San Donato, De Boni, Miceli, Lazzaro, Nisco, Castagnola, Carlo Alfieri, Lovito, Bixio, Conforti e i Ministri dell'Interno e di Grazia e Giustizia.

Si approvarono in seguito senza contestazione, con voti 199 favorevoli e 8 contrari uno schema di legge riguardante una convenzione postale col Portogallo; e con voti 190 favorevoli e 17 contrari un altro schema relativo ad altra convenzione postale col Belgio.

Approvato inoltre, parimenti senza contestazione, e con voti 190 favorevoli e 13 contrari un ottavo schema di legge che dà la concessione di una condotta d'acqua potabile a beneficio della città e del porto di Cagliari.

Si venne in fine a deliberare sopra due disegni di legge concernenti convenzioni conchiuse col Municipio di Torino per la costruzione della facciata del palazzo Carignano e per la costruzione di edifizi ad uso di dogana e di pubblici magazzini: il primo dei quali, dopo osservazioni dei deputati Ricciardi, Rorà, Crispi e del Ministro delle Finanze, fu approvato con voti 177 favorevoli e 30 contrari; e il secondo fu approvato con voti 173 favorevoli e 30 contrari.

Nella stessa tornata il deputato Mordini interrogò il Ministro dell'Interno sui fatti di grassazione avvenuti in Romagna per opera del capobanda Altino detto il sordo; alla quale interrogazione il Ministro rispose, dicendo com'abbia provveduto: e il deputato Brida interpellò il Ministro della Guerra sul trasporto della scuola militare da Ivrea a Colorno, di cui corre voce; al che il Ministro rispose, confermando la voce e adducendo le ragioni del trasferimento della scuola.

Presentati in ultimo dal Ministro delle Finanze tre nuovi disegni di legge per spese nuove o maggiori spese da aggiungersi ai Bilanci del 1861, 1862 e 1863, il Presidente dichiarò che, occorrendo di dover tenere altre sedute pubbliche, avrebbe convocata la Camera con avviso a domicilio dei deputati.

DIARIO

Il Giornale officiale russo di Varsavia ha pubblicato un avviso concernente la riscossione delle imposte. « Per non lasciar accumulare gli arretrati, » vi è detto, si manderanno a tutti i proprietari che non hanno ancora pagato tutti i termini delle loro contribuzioni sequestratori accompagnati da soldati. Coloro che pagheranno la dimane dell'arrivo del sequestratore non andranno soggetti ad altre spese; ma tutti gli altri dovranno alloggiare il sequestratore e la sua scorta fin tanto che le imposte loro non saranno integralmente pagate mediante la vendita degli oggetti sequestrati.

Un ordine del comandante militare di Posen, riferito dal giornale di Vienna *Le ultime notizie*, mette lo stato d'assedio in undici circoli del Granducato. La notizia di tal proclama avrebbe fatto gran sensazione nella capitale austriaca, perchè a giustificazione del suo ordine di stato d'assedio il generale prussiano invoca alcuni articoli della famosa convenzione dell'8 febbraio conchiusa tra i Gabinetti di Berlino e Pietroborgo. È qui opportuno accennare che il *Moniteur Universel* di ieri copia da un giornale tedesco un articolo dove si fanno da un lato le congratulazioni all'Austria, perchè prende parte nella quistione polacca colle Potenze occidentali, e si biasima dall'altro la politica della Prussia, perchè con equivoca inerzia presta appoggio morale alla Russia.

Il principe Federico Guglielmo Luigi di Prussia, cugino del Re, è morto il 27 luglio per nuovo insulto apopletico e dopo varii giorni di grandi patimenti. Nato a Berlino il 30 ottobre 1794 il principe Federico era figliuolo primogenito al principe Federico Luigi Carlo e fratello al Re Federico Guglielmo III. Nella guerra dell'indipendenza fu alle battaglie di Gross-Gotsche e Bautzen e a moltissimi fatti d'armi sino alla battaglia di Parigi ed ebbe nome di soldato arditissimo e valorosissimo.

È stata pubblicata a Vienna un'ordinanza della suprema autorità di controlleria dei conti, per la quale i dipartimenti di contabilità militare sono dal 1.o del corrente agosto uniti in unico corpo d'ufficio a Vienna sotto il nome di I. R. Contabilità militare centrale.

Annunziammo non ha molto le dimissioni dei 24 deputati tedeschi della Dieta del Ducato di Slesvig. Come è noto, la legge elettorale dello Slesvig del 15 maggio 1834 stabilisce che in ogni distretto eleggasi nel tempo stesso che un deputato un supplente che ne faccia le veci quando il deputato dà le sue dimissioni o per altro motivo non può adempiere al suo ufficio. Il Governo danese desiderando di tener la sessione convocò dunque i supplenti pel 30 luglio. Ma di questi non essendo intervenuti che tre, e mancando perciò il numero legale per la validità delle deliberazioni, il commissario reale chiuse la Dieta.

Gli Stati di Svezia hanno menato a fine la discussione di un nuovo codice penale. In generale le Camere approvarono il disegno di legge che loro era stato presentato dal Comitato delle leggi, salvo alcuni articoli sovra i quali non si potè giungere a risoluzione finale e che saranno rinviati al Comitato perchè debba modificarne le disposizioni affine di conciliare le opinioni diverse che si produssero nei quattro Stati. Egli è ad ogni modo cosa da notare che dovunque il Comitato delle leggi proponeva una mitigazione qualunque al progetto governativo lo Stato del Clero (luterano) vi si oppose sempre, costante nel suo proposito, come ne diede molte prove nelle ultime Diete, di considerare i rigori penali come una salvaguardia per la religione e per la moralità. Siccome però in materia di leggi ordinarie basta l'accordo di tre Stati per costituire una risoluzione della Dieta, la Svezia procederà questa volta senza il Clero nella via del progresso. Nel corso delle deliberazioni intorno al codice penale gli Stati si occuparono della quistione religiosa, vale a dire della posizione fatta ai dissidenti dalle varie leggi che da alcuni anni si vanno promulgando. Notiamo con gioia, dice in proposito l'*Indèp. belge*, che negli ultimi tempi un'opinione savia e illuminata, o per meglio dire, la tolleranza, ha fatto progressi considerevoli e che si fanno ogni dì più grandi. Una delle nuove leggi religiose, la legge detta Sacramentale, che punisce con rigore come oltraggio alle cose sante l'amministrazione fatta da un laico del battesimo o della comunione, è stata abolita da tre Stati malgrado vi si opponesse vivamente quello del Clero. Due Stati inoltre, la Borghesia e i Contadini, invitarono il Comitato delle leggi a studiare con gran diligenza la quistione se non sia possibile modificare fin d'ora in senso più liberale e più tollerante le condizioni che la legge fa a coloro che vogliono dalla luterana passare ad altra religione.

Il Consiglio Nazionale svizzero adottò con 54 contro 13 voti la risoluzione del Consiglio degli Stati relativa alle strade ferrate del cantone Ticino, e il Consiglio degli Stati adottò dal canto suo la risoluzione del Consiglio Nazionale sullo stato degl'israeliti nel Cantone d'Argovia.

Da notizie di Atene in data del 25 luglio si ricava che la Costituente dichiarò proprietà nazionale i beni immobili di Re Ottone, come il palazzo, il giardino, le scuderie, salvo i cavalli che son divenuti proprietà privata, senza pregiudizio dei diritti delle persone terze. La Camera diede inoltre facoltà al Governo di riabilitare gl'individui condannati per motivi politici prima dell'11 ottobre, fra i quali anche il Dosios, noto per l'attentato contro l'ex regina Amalia. L'Assemblea Nazionale doveva pure discutere il taglio dell'Istmo di Corinto; ma tal discussione venne differita sopra domanda del ministro dell'interno il quale disse avere su quella bisogna ricevuto nuove proposizioni da Londra. Nè la pubblica finanza venne dimenticata. Avendo il ministro delle finanze dichiarato che il disavanzo saliva ad un milione e mezzo di dramme (1,350,000 franchi), la Camera fece provvedimenti per coprirne una parte. Del resto la tranquillità pubblica non venne più turbata in Atene e anche dalle provincie le notizie son buone. Furono messi in disponibilità il generale di brigata Notaras e alcuni colonnelli, destituiti due colonnelli e posti in quiescenza altri colonnelli e alcuni capitani. — I soldati russi che guardavano la Banca insieme ai soldati di Francia e d'Inghilterra si ritirarono sulle loro navi da guerra. Questo fatto era commentato in molte maniere.

Telegrammi da New-York 23 luglio annunziano che i Federali continuano l'assedio a Charleston, che Meade passò il Potomac inseguendo i Separatisti e che il presidente dei Confederati ha chiamato alle armi tutti gl'individui dai 18 al 40 anni.

Il *Moniteur* e gli altri giornali di Parigi son pieni di particolari intorno agli ultimi avvenimenti del Messico di cui ci recava testè notizie sommarie il telegrafo. Sappiamo già che l'amministrazione della cosa pubblica è a Messico nelle mani di un Governo provvisorio composto del generale Almonte, dell'arcivescovo di Messico e del generale Salas. A questo potere esecutivo il maresciallo Forey diede una Giunta composta di trentacinque membri, alla quale è deferita la cura di designare un'assemblea di notabili di 215 membri che pronunzieranno a maggioranza de'due terzi sulla forma del Governo. Se tale maggioranza non si ottiene la Giunta scioglierà l'assemblea dei notabili e ne formerebbe un'altra la quale avrebbe facoltà di aggiungersi un numero indeterminato di membri della prima assemblea. Una corrispondenza del *Times* pensa che ne uscirà la monarchia. Quanto ai principii di Governo, scelga il popolo la forma monarchica o la repubblicana, il maresciallo Forey li ha esposti nel proclama del 12 giugno che riferiamo più sopra in extenso. Allato a questo proclama il *Temps* pubblica un decreto del maresciallo in data di Puebla 21 maggio, pel quale, sopra relazione del commissario speciale del tesoro signor Budin, si pone il sequestro sopra le proprietà immobiliari ed anche mobiliari appartenenti a quei messicani che sono attualmente in armi contro i Francesi. « Noi non abbiamo due pesi e due misure, dice il citato giornale, Tutti ricordano che il sequestro dei beni era uno de' grandi spedienti dell'Austria contro la Lombardia e non crediamo che con quei procedimenti siasi l'Austria cattivati molti lombardi o che abbia guadagnato molti suffragi in Francia. In siffatta guisa potremo ancor noi costringere qualche messicano alla sommissione, ma non avrem preso la diritta via per acquistarci simpatie. Il nostro rammarico cresce quando consideriamo parte a parte il decreto e veggiamo affidata la cura di stendere la lista dei sequestrabili in caduna provincia ad una Commissione di quattro membri nominati dal prefetto. Ben è vero che vi è lasciato ai Messicani il ricorso al maresciallo stesso; ma il decreto aggiunge che sulle petizioni loro si statuirà a seconda delle relazioni dei prefetti, autori dei sequestri. E quand'anche non avessimo a notare questa restrizione, quai mezzi di sindacato avrebbe essa in sua mano l'autorità francese? »

La nuova costituzione degli Stati Uniti di Colombia venne proclamata a Bogota addì 8 maggio ultimo. Il generale Tommaso Cipriano Mosquera accettò la presidenza della Repubblica sino al 1 aprile del 1864 per rimetterla allora nelle mani di colui che i suffragi della nazione avranno portato alla prima magistratura. — La Convenzione decise alcuni giorni dopo di revocare alcuni decreti che avevano messo in angustia il commercio. Essa dichiarò che l'accettazione dei *biglietti* del tesoro non era obbligatoria che pel Governo che li aveva emessi e che la tassa dell'interesse del danaro sarebbe tornata libera come lo era prima del decreto 7 settembre 1861. Il pubblico si mostrò soddisfatto dello scioglimento di questa doppia quistione.

Il Guatemala ha nuovamente dichiarato la guerra al Salvador. Il generale Rafaele Carrera, presidente della prima Repubblica, si pose a campo con 5000 uomini facendo assegnamento sull'alleanza del Nicaragua contro il generale G. Barrios presidente del Salvador il quale non ha che 2,000 uomini da opporgli.

La Bolivia è tranquilla, ma v'è astio grande contro il Chilì il quale sarebbesi di sua autorità appropriato sulla costa una parte del deserto di Atacama, misurante tre gradi e appartenente alla Bolivia. Il presidente José Maria de Acha indirizzò in data di Oruro 15 maggio un messaggio alla sovrana Assemblea straordinaria, nel quale chiede facoltà di dichiarare la guerra al Chilì se i mezzi diplomatici non bastassero a indurlo alla restituzione. — L'Assemblea accordò al potere esecutivo la facoltà statale chiesta e vi aggiunse i mezzi finanziari necessari a condurre con onore e con efficacia la guerra.

DISPACCI ELETTRICI PRIVATI

(Agenzia Stefani)

Shanghai, 5 giugno.

Terribile terremoto a Manilla; tre città furono intieramente distrutte; 10,000 persone rimasero sepolte sotto le rovine.

Bombay, 9 luglio.

Nana Saib fu catturato nel tempio di Ajmere. Gli si trovarono addosso documenti che svelarono l'esistenza di una grande cospirazione che poteva disporre di grandi somme di danaro.

Isola della Riunione, 4 luglio.

Il raccolto dello zucchero è mediocre attesa la malattia delle canne.

Duprè e Lambert arrivarono in quest'isola provenienti da Maurizio. Appena conobbero i fatti avvenuti nel Madagascar tennero una conferenza col Governatore, per deliberare sulla condotta da tenersi. Dicesi che essi abbiano risolto di recarsi a Tananariva per chiedere la ratifica del trattato.

Parigi, 1 agosto.

Notizie di borsa.

(Chiusura)

Fondi Francesi 3 0/0 — 66 75.
Id. id. fine corrente — 67.
Id. id. 4 1/2 0/0. — 95 70.
Consolidati Inglesi 3 0/0 — 93.
Consolidato Italiano 5 0/0 (apertura) — 71 30.
Id. id. chiusura in contanti — 71 35.
Id. id. fine corrente — 71 30.
Prestito Italiano — 71 60.

(Valori diversi).

Azioni del Credito mobiliare — 1032.
Id. Strade ferrate Vittorio Emanuele — 405.
Id. id. Lombardo-Venete — 547.
Id. id. Austriache — 422.
Id. id. Romane — 407.
Obbligazioni id. id. — 247.
Azioni del Credito mobiliare Spagnuolo — 660.
Credito mobiliare Italiano — 596.

Parigi, 1 agosto.

La *France* assicura che Forey lascierà il Messico il 15 settembre rimettendo il comando al generale Bazaine.

Lo stesso giornale ha da Londra: Le trattative delle tre potenze per combinare una comune redazione della risposta da spedirsi alla Russia sarebbero sul punto di riuscire. Si può considerare come assai probabile l'adozione di una nota la quale metterebbe in rilievo nella maniera più categorica l'accordo delle tre potenze non solamente con la manifestazione delle identiche vedute, ma anche con l'analogia delle frasi che si adopereranno.

La *France* contiene pure un articolo intitolato: *Transazione o isolamento.* Dice di non disperare ancora di vedere la Russia porsi sopra un terreno conciliante; ma se fosse altrimenti, la conseguenza di questa condotta del Gabinetto russo non sarebbe una guerra generale che venisse a porre in questione tutti gl'interessi consacrati in Europa dai trattati e dal tempo. Nel caso di un rifiuto della Russia, bisognerebbe riguardare la situazione come affatto scevra da pericoli; tutto al più si potrebbe prevedere una specie di blocco destinato a porre la Russia in un effettivo isolamento onde persuaderla ad ulteriori concessioni.

Parigi, 2 agosto.

Il *Moniteur* riproduce in caratteri spiccanti l'articolo del giornale il *Deutschland* il quale si congratula con l'Austria di aver fatto più che mai causa comune colle potenze occidentali sia con gli ulteriori negoziati che per l'accordo di adottare misure più severe.

Il *Deutschland* fa marcare il carattere politico antinazionale ed egoistico della Prussia che dà un appoggio morale alla Russia con la sua equivoca inazione.

Nuova York, 22 luglio.

Continua l'assedio di Charleston.

Davis fece un proclama che richiama sotto le armi tutti gl'individui dai 18 ai 40 anni.

Le armate di Johnston e di Bragg sono demoralizzate.

Parigi, 2 giugno.

Il *Mémorial Diplomatique* dichiara di poter nuovamente affermare che l'invio a Pietroborgo d'una replica collettiva e indentica è una cosa ormai stabilita fra le tre Potenze. Soggiunge che questa replica sarà accompagnata da note separate destinate a chiudere ogni discussione con la Russia. Dice che le tre Potenze si daranno vicendevolmente in questi atti il titolo d'alleate e dichiareranno di voler esporre per l'ultima volta le loro identiche vedute pel ristabilimento della legalità in Polonia. Quest'ultimo tentativo non avrà la forma offensiva di un *ultimatum* ma ne avrà l'importanza e gli effetti.

Il principe di Metternich giungerà quest'oggi a Parigi per concertare con Drouyn de Lhuys sul tenore della replica e delle note da spedirsi separatamente.

Le stesso giornale riceve da Vienna la notizia che Metternich fu incaricato di fare al Gabinetto francese una proposta destinata a dare alle trattative un corso più rapido.

Il *Mémorial* smentisce formalmente che l'Italia debba partecipare all'unione delle Potenze occidentali in previsione di future eventualità. Dice che l'Austria pagò assai caramente la sua condotta nel 1854 perchè abbia ora l'intenzione di rinunziare all'accordo intimo con le due Potenze.

Il viaggio del principe Amedeo in Isvezia è affatto estraneo alla politica.

Pietroborgo, 2 agosto.

Il principe Gortschakoff rispose alla nota di Rechberg in data del 19. Dice di essere sorpreso dell'interpretazione data alla nota russa la quale fu concepita con intenzioni amichevoli e conformemente alle relazioni e agl'interessi che passano tra la Corte di Vienna e quella di Pietroborgo. Termina col dolersi della diversa impressione che ha prodotto a Vienna.

Nuova York, 23 luglio.

Meade passò il Potomac inseguendo i Separatisti.

L'*Herald* dice che la coscrizione continuerà non tanto per poter vincere l'insurrezione quanto per servire di minaccia all'Inghilterra se essa continui a permettere l'armamento dei corsari separatisti.

CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI

BORSA DI TORINO.

(Bollettino officiale)

3 agosto 1863 — Fondi pubblici.

Consolidato 5 0/0. C. d. matt. in cont. 71 40 45 60 40 50 40 30 55 — corso legale 71 40.

Certificati. C. d. m. in c. 72.

Fondi privati.

Az. Banca Nazionale. C. d. m. in c. 1783, in liq. 1800 p. 31 agosto.

BORSA DI NAPOLI — 1 agosto 1863.

(Dispaccio officiale)

Consolidato 5 0/0, aperta a 71 85 chiusa a 71 25.
Id. 3 per 0/0, aperta a 44 50 chiusa a 44 50.

BORSA DI PARIGI — 1 agosto 1863.

(Dispaccio speciale)

Corso di chiusura pel fine del mese corrente.

	giorno precedente	
Consolidati Inglesi	L. 93 1/8	93 »
3 0/0 Francese	» 66 85	67 »
5 0/0 Italiano	» 71 40	71 25
Certificati del nuovo prestito	» » »	71 65
Az. del credito mobiliare Ital.	» 610 »	596 »
Id. Francese	» 1033 »	1031 »
Azioni delle ferrovie		
Vittorio Emanuele	» 405 »	402 »
Lombarde	» 550 »	546 »
Romane	» 410 »	405 »

G. FAVALE gerente.

AVVISO
AI COMUNI E PREFETTI
DEL REGNO D' ITALIA

La *Stamperia Reale di Firenze* ha pubblicato la *Raccolta generale delle Leggi e degli Atti Ufficiali del Regno d'Italia, le Ordinanze e le Istruzioni ministeriali, le Circolari dei Ministri e delle Direzioni Generali, i Programmi per gli esami presso le RR. Università, e le RR. Scuole Magistrali e Tecniche, gli attestati di privativa rilasciati per le invenzioni o perfezionamenti in fatto d'arte e d'industria;* in una parola tutti gli *Atti e Documenti* emanati dal Re e dal suo Governo, che in ogni rapporto di *Legislazione di Governo e d'Amministrazione* interessi di portare alla generale conoscenza. A questa Raccolta di Atti Ufficiali aggiungevasi poi, quanto alle Leggi, l'importante corredo del richiamo *degli Atti del Parlamento* che vi si riferiscono, non che per quelle di maggiore e più generale importanza, *i Rapporti del Ministro* che ne presentò il progetto, le *Relazioni delle Commissioni* dell'una e dell'altra Camera, e talvolta anche le *parti più interessanti delle relative discussioni*, e per i Decreti Reali di più rilevante importanza, *la Relazione Ministeriale* con la quale ne era rassegnato il progetto alla sanzione Reale. Altra ampliazione avrà luogo per il corrente anno, *Risoluzioni Ministeriali a quesiti relativi alle leggi di finanza, e le Decisioni del Consiglio di Stato in materia di Contenzioso amministrativo;* finalmente compiono la raccolta il *generale Indice cronologico*, un *indice speciale delle Leggi*, altro *indice speciale delle Circolari dei Ministri e delle Direzioni Generali, e l'indice generale alfabetico per materie, compilato col più largo dettaglio analitico.*

Questa raccolta ha il suo principio dalla promulgazione del Regno d'Italia. Essa è compilata colla più larga ampiezza; si propone specialmente ai Municipii per i quali il provvedersi della Raccolta delle Leggi e Decreti Reali è obbligo imposto dall'art. 111 della Legge comunale del 1 novembre 1859, come pure si propone ai Prefetti, ed ai Regii Dicasteri.

ARTICOLI DI FONDO
presso la detta Stamperia Reale
a prezzi di ribasso

Leggi, Decreti, Regolamenti e Istruzioni del 1862 sulle *tasse di bollo e registro*, con la relativa tariffa per ordine alfabetico, e Sulle *tasse ipotecarie, delle rendite dei Corpi morali e delle Associazioni.*

Legge, Decreti, Regolamenti e Istruzioni sulla *unificazione ed Amministrazione del Debito pubblico.*

Legge, Decreti, Regolamenti e Istruzioni *sopra i pesi e le misure metrico decimali.*

RACCOLTA delle Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc. *sulla Leva militare.*

RACCOLTA delle Leggi, Decreti, Regolamenti, ecc. *sulla Guardia Nazionale.*

RACCOLTA delle Leggi, Decreti, Regolamenti e Istruzioni concernenti *la Marina mercantile.*

R. DECRETO 3 novembre 1861 *sulla formazione dei Bilanci e sull'Amministrazione generale dello Stato.*

R. DECRETO 3 novembre 1861 *sulle Direzioni speciali del Tesoro* col Regolamento e Istruzioni per la esecuzione del detto decreto.

REPERTORIO DEL DIRITTO PATRIO TOSCANO fino al 25 marzo 1860.

Si vende separatamente il volume relativo agli atti del Governo della Toscana dal 27 aprile 1859 al 25 marzo 1860.

DEPOSITO DI MODULI E STAMPATI
Per gli Uffizi Comunali o del Censo.
Per la Leva militare.
Per la Guardia Nazionale.
Per il servizio dei pesi e delle misure.
Per la statistica, ecc.

Invio per la posta ad ogni richiesta

Pagamento per *Vaglia Postali.* 2929

COMUNE DI TENDA
(CUNEO)

Condotta medico-chirurgica vacante

Per dimissione volontaria del titolare motivata dall'aver egli preferita la condotta del paese nativo, è nuovamente vacante la condotta medico-chirurgica in questo comune, e ne è perciò aperto il concorso per titoli.

Il titolare godrà dello stipendio di annue lire 1600, oltre un'equa gratificazione annua da assegnarsegli dal Consiglio in caso di lodevole servizio e pubblica soddisfazione.

Egli è incaricato della cura sanitaria degli abitanti in generale, escluse le malattie sifilitiche e fiscali; però se richiesto nella frazione distante 12 chilometri dopo una prima visita gratuita avrà dritto all'onorario di *L.* 2 50 per caduna visita successiva.

Gli sarà facoltativo di recarsi nei vicini comuni per consulte, e di assentarsi annualmente in regolare congedo, purchè provveda alla di lui surrogazione.

Le domande coi titoli si trametteranno franche al sindaco prima del 20 agosto prossimo. 3130

3216

PREFETTURA DI ALESSANDRIA
Avviso d'Asta

Il pubblico è avvisato che il giorno di giovedì 20 agosto prossimo, alle ore 10 del mattino in quest'ufficio, nanti il signor prefetto della provincia o chi per esso, si esporrà all'incanto l'impresa per la somministranza degli alimenti, indumenti e di tutto quanto riflette il servizio delle carceri giudiziarie e mandamentali, non che le Camere di sicurezza dei Carabinieri Reali della provincia di Alessandria e Novara, eccettuate le carceri giudiziarie delle città di Asti, Casale e Novara, pendente un quinquennio, a cominciare dal 1 gennaio 1864 a tutto dicembre 1868, senza altra clausola resolutoria, e sotto l'esatta osservanza dell'apposito capitolato, redatto dal Ministero dell'Interno e dal medesimo trasmesso a questa prefettura con dispaccio del 10 corrente, divisione 9, sezione 2, numero 15212(80), del quale, non che dei campioni delle stoffe prescritte pel vestiario ed effetti da letto dei ditenuti, come anche per le lenzuola da guardiano, ognuno potrà aver visione nella segreteria di quest'ufficio, ove il tutto si trova costantemente depositato.

L'asta verrà aperta sul prezzo di centesimi sessantaquattro, (cent. 64), per ogni giornata di presenza di cadun ditenuto sano od infermo, e di cadun guardiano infermo; e le offerte in ribasso non potranno essere inferiori a millesimi cento caduna ed il deliberamento avrà luogo a favore dell'ultimo e miglior offerente all'estinzione della candela vergine.

Il numero delle giornate di presenza di cui sopra, potrà approssimativamente ascendere a 450,000.

A guarentigia delle singole offerte, gli accorrenti all'asta dovranno previamente depositare la somma di lire mille e cinquecento (L. 1,500).

La cauzione da prestarsi nell'atto della stipulazione del contratto è stabilita in lire quindici mila (L. 15,000).

I pagamenti della somministranza di che si tratta si faranno per abbuonconti e per saldo, gli abbuonconti avranno luogo alla fine d'ogni mese in ragione di due terzi circa dell'importare delle forniture di un mese: il saldo poi si effettuerà sulla presentazione dei conti dell'avere dell'impresaro alla scadenza d'ogni trimestre.

Il termine per presentare offerta di ribasso non minore del ventesimo sul prezzo cui verrà deliberato l'appalto, è stabilito a giorni quindici, i quali scadranno al mezzodì del giorno 4 del successivo settembre.

Si osserveranno nell'asta le formalità volute dal regolamento generale per l'Amministrazione centrale del 7 novembre 1860, numero 4441, titolo terzo.

Tutte le spese per l'asta, stipulazione del contratto, prestazione della cauzione, bollo, inventari, estimi, ricognizioni, copie ed ogni altro atto inerente al ricevimento del servizio, sono dichiarate a carico del deliberatario definitivo, con avvertenza però che questo contratto non dà luogo a *veruna spesa di registro.*

Alessandria, 27 luglio 1863.

Per detto ufficio di prefettura

Il segr. capo CALVI.

SOCIETÀ ITALIANA DI MUTUO SOCCORSO
3292 CONTRO
I DANNI DELLA GRANDINE
residente in MILANO

RETTIFICAZIONE

Nelle Gazzette, n. 178, col. 2 e 3, n. 179, col. 3 e 4, e n. 180, col. 2 e 3: avviso, linee 7 e 8, invece di leggere *sia pagato un'acconto nella misura del 50 per cento sui compensi liquidati, ecc.*, devesi leggere *sia pagato un acconto nella misura del 60 per cento sui compensi liquidati, ecc.*

SOCIETÀ ANONIMA
DI NAVIGAZIONE ITALIANA
ADRIATICO-ORIENTALE

BATTELLI A VAPORE POSTALI
Servizio tra ANCONA ed ALESSANDRIA D'EGITTO
e viceversa, toccando CORFU'
PER I BATTELLI DELLA SOCIETÀ

Il servizio è stabilito come sotto:
Partenza da ANCONA il 12 e il 28 d'ogni mese alle 4 pomeridiane.
Partenza da ALESSANDRIA il 5 e il 19 d'ogni mese dopo l'arrivo del corriere delle Indie.
Fermata a Corfù 3 ore.

Prezzo dei posti tra Ancona ed Alessandria e viceversa:
1.a *classe fr.* 300 — 2.a *classe fr.* 225 — 3.a *classe fr.* 100 *compreso il vitto*

Indirizzarsi per maggiori cognizioni all'ufficio della Società, piazza San Carlo, n. 5, Torino; all'ufficio della strada ferrata Vittorio Emanuele, via *Basse du Rempart* a Parigi e presso l'agenzia della Società in Ancona, Corso Porta Pia, n. 30, piano primo. 2639

AVVISO GIOVANNI FERRO fa noto di avere aumentata del doppio la sua fabbrica di tappezzerie in colori, al punto di poter fabbricare cadun giorno pezze 700, e così si trova in grado di poter far prezzi molto vantaggiosi anche nelle qualità fine.
3273 *TORINO, via Barbaroux, n.* 5 — *MILANO, via Monte Napoleone, n.* 42

STRADEFERRATE
di Stradella e Piacenza

Il Consiglio d'Amministrazione in sua seduta del 23 spirante luglio, considerando che sono cessate da gran tempo le ragioni per le quali, a termini dell'antico statuto sociale (1858), fu costituita in Piacenza una rappresentanza legale a cui dovessero farsi le intimazioni e significazioni degli atti giuridici riguardanti ai già sudditi Parmensi

Ha deliberato

Che siffatta Rappresentanza debba aversi come cessata, ad ogni effetto di diritto, e che le citazioni, diffidamenti, e le intimazioni a cui potesse ancora farsi luogo, debbano essere in avvenire significati in Torino nel luogo in cui ha sede la Società stessa (via dell'Ospedale, n. 24), indirizzandoli alla persona del suo presidente.

Torino, 31 luglio 1863.

Il Segret. del Consiglio
3284 G. B. ANSALDI.

DAZIO CONSUMO

D'imminente pubblicazione presso la Tipografia *Eredi Botta* in Torino, riunite in un volume, le discussioni della Camera dei Deputati sul progetto di legge per la *Tassa Governativa e Dazio comunale di consumo*, con le rispettive relazioni del Ministero e della Commissione della Camera, e col testo del progetto di legge quale fu approvato. 3260

AVVISO
di concorso per l'apertura di una farmacia nel comune di Cavagnolo, mandamento di Brusasco.

Con decreto in data 4 maggio 1863 il comune di Cavagnolo venne autorizzato ad aprire una farmacia per concorso di titoli, a norma della circolare prefettoriale pubblicatasi nel luglio 1862.

Gli aspiranti dovranno presentare entro un mese dalla pubblicazione della presente all'ufficio municipale di Cavagnolo:

1. La patente da farmacista rilasciata dall'Autorità competente;

2. Una cartella del Debito pubblico della rendita di L. 150 annue a titolo di malleveria.

Cavagnolo, 1 agosto 1863.

Il sindaco
3249 BACOLLA.

3250 **DA VENDERE**

CASCINA in ottimo stato, distante 15 chilometri da Torino, sita sul confine del territorio di San Maurizio, in luogo salubre ed ameno, con ampio fabbricato civile ed attiguo giardino, amplissimi casi da terra, grandiosa stalla a volta, con torchio da olio e pesta, cogli occorrenti apparecchi, messa in moto da una corrente d'acqua continua, composta di campi e prati, della superficie totale di ett. 41 (giornate 108) circa. — Per le trattative dirigersi in Caselle dal notaio Falletti Luigi.

3239

Il domicilio di Francesco Boero dal 15 ora scorso luglio, è in via della Meridiana, num. 12, piano terreno, da Felicita Loja.

MINISTERO
di Grazia e Giustizia e dei Culti

CASSA ECCLESIASTICA
DELLO STATO

AVVISO D'ASTA

Si notifica che alle ore 8 antimeridiane delli 10 agosto 1863, nanti l'ufficio della regia giudicatura di Sartirana, si procederà alla vendita, per mezzo dei pubblici incanti, degli stabili situati sul territorio di Zeme, già componenti la dote del beneficio ivi eretto sotto il titolo della B. V. Assunta, divisi in 4 lotti, sul prezzo di L. 12596, ai medesimi assegnato nella relazione di perizia del geometra Avezza.

Il capitolato delle condizioni e la perizia d'estimo trovansi visibili presso la segreteria dell'ufficio predetto. 3283

DA VENDERE num. 20,000 miriagrammi GHIACCIO di prima qualità. Dirigersi a Gio. Musso, fermo in posta a Torino, il quale s' incarica di farne spedizioni giornaliere. 3242

3221 AVVISO PER VENDITA

Provincia di Parma

Circondario di Borgo San Donnino

Comune di S. Secondo Parmense

Di coerenza alla deliberazione del Consiglio comunale di San Secondo Parmense del primo maggio 1863, approvata dalla deputazione provinciale nel dì 11 luglio successivo, nel giorno di mercoledì 19 agosto dell'anno andante alle ore 10 della mattina nella sala del municipio di San Secondo suddetto, dinanzi alla Giunta municipale ed a ministero del sottoscritto notaio dottor Cristoforo Riboldi, residente a San Secondo, verrà tenuto pubblico incanto per la vendita di una possessione di ragione del predetto comune, denominata la Colmignola, situata nel comunello del Pizzo, comune e mandamento di San Secondo;

La proprietà medesima composta di un sol corpo di terra, di qualità coltiva, alberata, vitata, prativa, canepariva e cortilizia, su cui trovansi costrutti due fabbricati, colonico il primo e per uso d'inquilino il secondo, trovasi dotata di capitali vivi e morti; ed è della complessiva estensione di ettari 44, are 76 e cent. 66; pari a biolche 115, staia 1, tavole 8.

L'incanto verrà aperto sulla messa a prezzo di stima, determinata nella relazione del perito geometra sig. D. Giovanni Bandini in data 11 aprile 1863, in lire italiane 52,000.

I fogli tutti relativi alla vendita sono ostensibili a chiunque ne faccia richiesta tanto nello studio del prefato notaio dottor Riboldi, posto nella contrada principale di San Secondo, num. 26, quanto nell'uffizio municipale di S. Secondo.

I patti e le condizioni principali della vendita stessa sono i seguenti:

1. Non saranno ammesse all'asta se non persone notoriamente solvibili e capaci per conseguenza di sostenere gli impegni tutti dell'aggiudicazione.

2. L'asta sarà tenuta col metodo dell'estinzione delle candele.

3. Non saranno accettate offerte minori di L. 30.

4. L'aggiudicatario riceverà lo stabile nello stato in cui si troverà essere nel dì dell'aggiudicazione.

5. Entro giorni 8 a datare da quello del seguito deliberamento, potrà chiunque offrire l'aumento di un decimo del prezzo di deliberamento; e così pure entro giorni quindici a datare da quello della seguita aggiudicazione, potrà da chiunque essere offerto l'aumento di un sesto del prezzo di aggiudicazione medesima.

6. Dal giorno dell'aggiudicazione definitiva, l'aggiudicatario si riterrà investito della proprietà del suddetto stabile, ma non ne entrerà nel possesso e godimento che nell'11 novembre 1863.

7. Il prezzo di aggiudicazione ripartito in tanti decimi sarà pagato dall'acquirente alla cassa del comune di San Secondo in dieci rate distinte; e così il pagamento del primo decimo nel giorno 11 novembre 1863; quello del secondo nell'11 novembre 1864; e così di seguito di anno in anno, sempre nell'11 novembre, sino al totale esaurimento del prezzo; col carico a lui di pagare sul prezzo istesso, in modo scalare, a partire dall'11 novembre 1863 e di 6 in 6 mesi posticipatamente i frutti legali fino al pagamento totale del medesimo.

8. L'aggiudicatario potrà eseguire il pagamento del prezzo od in effettivo danaro oppure con tante cartelle al portatore del Debito pubblico del Regno d'Italia, al corso della borsa di quel dì in cui saranno effettuati i pagamenti.

9. L'acquirente od il suo mallevadore solidale avrà obbligo di dare al comune venditore buona e valida malleveria in beni stabili, su cui sarà attivata una ipoteca a concorrenza di lire italiane 10,000, per infino a che l'acquirente stesso avrà giustificato di avere eseguito il pagamento dei due primi decimi del prezzo di aggiudicazione.

San Secondo Parmense, 30 luglio 1863.

Dott. Cristoforo Riboldi.

3277 ESTRATTO DI SENTENZA

Conte Pietro Francesco residente Aux Chambons di Fenestrelle, venne sull'instanza della sua consorte Maria Catterina Conte, con sentenza del tribunale del circondario di Pinerolo delli 24 giugno 1863, inabilitato a fare quanto è disposto nell'art. 380 del codice civile, senza l'assistenza del suo consulente giudiziario nella persona della sua moglie suddetta nominata; si notifica a mente di legge.

Pinerolo, 1 agosto 1863.

Caus. Samuel sost. Rolfo p. c.

3251 NOTIFICANZA DI CITAZIONE.

Con atto dell'usciere Giacomo Florio addetto al tribunale del circondario di Torino in data delli 26 luglio ultimo scorso, venne sull'instanza del signor conte Carlo Nicolao Chiabò residente a Valperga, citato il signor conte Vincenzo Ferrero Ponsiglione di Borgo d'Alice, già domiciliato in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire fra giorni 10 successivi a quella intimazione, nanti il tribunale del circondario di Torino, per ivi vedersi ordinare la cancellazione della iscrizione ipotecaria in data 15 settembre 1855, vol. 920, art. 5067, per la somma di L. 3400, già competente al signor Samuel Nizza ed in cui viene esso cav. Ferrero Ponsiglione surrogato sebbene abbia pagato con denaro proprio dello stesso conte Chiabò.

Torino, 1 agosto 1863.

Durandi p. c.

3252 NOTIFICANZA DI CITAZIONE

Con atto dell'usciere Giacomo Florio addetto al tribunale del circondario di Torino, in data delli 26 luglio ultimo scorso, sull'instanza delle signore contessa Maria Cristina moglie del signor conte ed avvocato Vincenzo Ferrero Ponsiglione di Borgo d'Alice, residente in Cherasco, e della signora Barbara moglie del signor dottore in medicina Naborre Bellono, residente in Valperga, sorelle Chiabò, venne citato il conte Vincenzo Ferrero Ponsiglione di Borgo d'Alice, già domiciliato e residente in Torino, ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti il tribunale del circondario di Torino fra giorni 10 successivi a quella citazione, per ivi vedersi ordinare la effettiva cancellazione di due iscrizioni ipotecarie, una per L. 40,000 ed interessi in data 30 gennaio 1858, vol. 992, art. 377, contro la contessa Cristina Ferrero Ponsiglione nata Chiabò, e l'altra per L. 20,000 contro la signora Barbara Bellono in data 30 gennaio 1858, vol. 992, art. 376, ed a favore amendue del detto conte Vincenzo Ferrero Ponsiglione, e per esso a favore del conte Federico Callori.

Torino, 1 agosto 1863.

Durandi p c.

3282 CITAZIONE.

Per atto primo corrente mese dell'usciere Obert venne citato Luigi Bossi cav. già domiciliato a Genova poscia in Torino, ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti la giudicatura quivi sedente, sezione Dora, alli 7 corrente mese, ore 9 antimeridiane, per essere dichiarato tenuto al pagamento della somma di L. 130 cogli interessi dalli 20 settembre 1857, a favore di Debenedetti Jacob, oltre le spese, con sentenza esecutoria.

Torino, 2 agosto 1863.

Graziano sost. Tesio.

3281 CITAZIONE

Con atto primo corrente mese l'usciere Obert evocò Ambrogio Lazzotti già domiciliato in Torino ed ora di domicilio, residenza e dimora ignoti, a comparire nanti la giudicatura quivi sedente, sezione Dora, il 7 corrente mese, ore 9 antimeridiane, per essere questi condannato a favore di Jacob Debenedetti e Vitale Regina, coniugi, debitamente assistita questa ed autorizzata dal proprio marito, il quale agisce tanto in proprio che qual legale amministratore dei minori suoi figli Clemente ed Ester, essendo li madre e figli coeredi del fu Marco Salvador Vitale, al pagamento della residua somma di L. 753 cogli interessi e spese e sentenza esecutoria, portato detto credito da chirografo delli 27 luglio 1860.

Torino, 2 agosto 1863.

Graziano sost. Tesio.

3274 NOTIFICANZA DI SENTENZA E COMANDO.

Per atto primo corrente agosto dell'usciere Agostino Scaravelli, venne sull'instanza di Perina Giuseppe residente in Trieste e domiciliato per gli effetti di detto atto in Torino nell'ufficio di procura del sottoscritto (via delle Orfane, numero 8, piano 2), ed a senso dell'art 62 del codice di proc. civile, notificato a Basilio Mestrallet residente in Kel (granducato di Baden), la sentenza profferta da questa Corte d'appello il dì 11 luglio ultimo scorso, con contemporaneo comando all'appoggio di copia in forma esecutiva di detta sentenza o di altra ufficialmente tradotta del tribunale commerciale di Kork (granducato di Baden) 10 febbraio 1862, di pagare all'instante Perina la somma di L. 2774 cent. 02, entro il termine di giorni 5 prossimi col diffidamento del pignoramento dei mobili, denari e crediti a termini di legge.

Ravasenga proc.

3261 CITAZIONE

Con atto 28 scorso luglio dell'usciere Giusiano Nicola venne citata la signora Teresa Salmoiraghi col di lei marito geometra Vincenzo Ferrero per l'assistenza, la prima residente in Torino, quale erede di suo zio Gaetano Serra, e l'altro di domicilio, residenza e dimora ignoti, per comparire fra giorni 10 nanti la Corte d'appello di questa città, e nel giudicio vertente tra li signori cavaliere causidico capo Angelo Ignazio Geninati, ed avvocato Pietro Rolando residenti in Torino, e la Società degli incendi a premio fisso stabilita in questa città, per vedersi confermare la sentenza del tribunale di questo circondario delli 30 novembre 1860.

La citazione riguardo al Vincenzo Ferrero venne eseguita a senso dell'art. 61 del cod. di procedura civile.

Torino, 1 agosto 1863.

Roatta sost. Piana.

RETTIFICAZIONE.

Nella Gazzetta num. 175, pag. 4, col. 4, inserzione n. 3114 (Estratto di citazione), linea 16, invece *del 27 prossimo venturo settembre, ecc.*, devesi leggere *dal 29 p. v. settembre, ecc.*

Torino — Tip. G. Favale e Comp.